

INTERPRETAZIONE DI UNA CLAUSOLA TESTAMENTARIA CONTENENTE UN OBBLIGO TESTAMENTARIO DI CURA E DI ASSISTENZA: LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 12 LUGLIO 2016, N. 14220

Introduzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 luglio 2016, n. 14220 ⁽¹⁾ che qui si segnala si è pronunciata sulla interpretazione di una clausola testamentaria che ha imposto agli eredi l'obbligo di cura e di assistenza della loro madre. In discussione, innanzi alla Suprema Corte, è se tale clausola integri una condizione risolutiva oppure un *modus*.

La sopra citata sentenza infatti, confermando il suo precedente indirizzo, ribadisce che «La disposizione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare assistenza materiale e morale a un terzo vita natural durante configura un onere assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corresponsione di un assegno pecuniario» ⁽²⁾.

I fatti di causa

L'intera vicenda risale a quando Tizia conviene in giudizio la sorella Mevia al fine di ottenere una sentenza di divisione giudiziale dell'immobile ad entrambe pervenuto per successione legittima al loro padre defunto.

Costituitasi in giudizio, Mevia espone che ha rinvenuto, di recente, il testamento olografo del padre, nel quale le due figlie sono state istituite eredi in parti eguali, a condizione che prestino assistenza e cura alla loro madre, prevedendosi, in caso di inadempimento, che colei che si è sottratta a tale obbligo consegua in eredità soltanto la quota di legittima.

Alla luce di quanto precede, e ritenendo che la sorella Tizia si è sottratta al predetto obbligo di cura e di assistenza, Mevia domanda che sia: dichiarata la successione testamentaria in luogo di quella legittima; accertato l'avveramento della condizione risolutiva presente nel testamento, con conseguente attribuzione all'attrice della sola quota di legittima; disposta una nuova divisione; dichiarata l'usucapione in suo favore di alcuni suoli e fabbricati.

Le decisioni delle Corti di merito

In primo grado, il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiara aperta la successione testamentaria e, riconosciuto l'avveramento della condizione risolutiva di cui alla scheda testamentaria, attribuisce a Tizia una quota pari ad 1/3 dell'asse ereditario, mentre a Mevia assegna i restanti 2/3. Di poi, il medesimo Tribunale, dopo avere elaborato un progetto divisionale, approvato dalla convenuta, ma contestato dall'attrice, con sentenza definitiva, fa proprio tale progetto divisionale.

Tizia, soccombente in primo grado, propone, quindi, appello contro le due predette sentenze, chiedendone la riforma, mentre Mevia, pure costituitasi in giudizio, domanda il rigetto dell'appello e, con appello incidentale, ripropone, in via subordinata, la sua domanda di usucapione.

Elevata quindi la causa a decisione, la Corte di Appello rigetta l'appello incidentale di Mevia e la sua domanda di usucapione, mentre accoglie l'appello principale di Tizia.

A sostegno di tale decisione la Corte di Appello evidenzia che:

«- la clausola che aveva imposto alle eredi l'obbligo di assistenza e cura della madre costituiva un *modus* e non una condizione;

- la parte ricorrente non era venuta meno ad obblighi imposti dal testamento e non sussistevano i presupposti per dichiarare risolta la disposizione testamentaria in suo favore;

- la domanda di usucapione era infondata».

La causa giunge così innanzi alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione, 12 luglio 2016, n. 14220

Il ricorso si fonda su quattro motivi di gravame.

Fra questi - prescindendo dall'esame del secondo, del terzo e del quarto motivo, tutti giudicati infondati ed attinenti, rispettivamente, a vizi di ultrapetizione, alle prove testimoniali assunte, ed alla decorrenza del termine di usucapione - merita qui di essere approfondito, in particolare, il primo motivo di impugnazione, relativo alla qualificazione della clausola testamentaria di assistenza e cura in termini di condizione oppure di onere.

In tale motivo, la parte ricorrente lamenta «la violazione e falsa applicazione degli articoli 633, 634, 647, 648 e 1362 . c.c. e ss., ed il vizio di motivazione in ordine alla interpretazione del testamento olografo (...) ed alla qualificazione giuridica della clausola testamentaria quale condizione risolutiva, poiché questa aveva ad oggetto un *facere* infungibile e doveva essere considerata una clausola di decadenza».

Tale gravame è giudicato infondato dalla Corte di Cassazione.

Quest'ultima rileva infatti come: «per costante giurisprudenza, in ipotesi di successione *mortis causa*, la disposizione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale ad un terzo vita natura durante (alla quale va assimilata, nella sostanza, la clausola oggetto del contendere, con la quale le eredi sono state obbligate a fornire assistenza e cura della madre) configura un onere ai sensi dell'articolo 647 c.c. (Cass., Sez. 2, n. 11906 del 16 maggio 2013 ⁽³⁾, Rv. 626278), assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. (Cass., Sez. 2, n. 626 del 17 gennaio 2003 ⁽⁴⁾, Rv. 559818; Cass., Sez. 2, n. 1154 del 25 febbraio 1981 ⁽⁵⁾, Rv. 411717). La corte territoriale, inoltre, ha escluso che, nella specie, ricorresse una condizione con una motivazione logica e completa che, pertanto, non può essere sindacata nella presente sede. Infatti, la Corte di Appello di (...) ha negato l'esistenza di una condizione sospensiva potestativa, alla luce della circostanza che, in tale eventualità, l'efficacia del testamento sarebbe rimasta sospesa fino al relativo avveramento mentre, nella presente controversia, esso era da subito pienamente efficace (Cass., Sez. 3, n. 1602 del 29 maggio 1973 ⁽⁶⁾, Rv. 364443). Ha chiarito, altresì, che non poteva ricorrere una condizione potestativa risolutiva, in quanto il testatore stesso aveva qualificato la clausola come impositiva di un obbligo a carico dell'erede, caratteristica tipica del *modus*, il quale è tradizionalmente distinto dalla condizione perché quest'ultima è un elemento accessorio che produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, del soggetto interessato in ordine al verificarsi dell'evento stesso, senza che trovino applicazione nella relativa disciplina i principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni (Cass., Sez. U, n. 5702 dell'11 aprile 2012 ⁽⁷⁾, Rv. 621914). Infine, la corte territoriale ha pure evidenziato che, dalla lettura del testamento si evinceva,

diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che il *de cuius* aveva disposto del suo patrimonio non nell'esclusivo o prevalente interesse della sola moglie, ma ponendo sullo stesso piano quest'ultima e le figlie, come si evinceva dall'espressione "diletti congiunti" con cui si era riferito nella scheda testamentaria a tutte e tre le componenti della sua famiglia. Non poteva ritenersi, quindi, che l'istituzione delle figlie come eredi fosse finalizzata all'unico scopo di fare sì che esse prestassero assistenza e cura alla moglie, con conseguente qualificazione della clausola *de qua* come condizione "sanzionatoria" del mancato rispetto di tale funzione. Priva di pregio è, poi, l'affermazione dei ricorrenti secondo cui, nella specie, sussisterebbe una condizione e non un *modus* in ragione dell'oggetto della prestazione, che sarebbe rappresentato da un fare infungibile, non suscettibile di valutazione economica. Infatti, per costante giurisprudenza la disposizione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante configura un onere assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex articolo 1872 c.c., convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corresponsione di un assegno pecuniario (Cass., Sez. 2, n. 626 del 17 gennaio 2003 ⁽⁸⁾, Rv. 559818; Cass., Sez. 2, n. 1154 del 25 febbraio 1981 ⁽⁹⁾, Rv. 411717)».

Cristina Lomonaco e Antonio Musto

-
- 1) Cass., 12 luglio 2016, n. 14220, in *Diritto & Giustizia*, 2016, 13 luglio, con nota M. SUMMA, *Onori e oneri dell'erede*.
 - 2) Cass., 12 luglio 2016, n. 14220, così massimata in *Dejure*.
 - 3) Cass., 16 maggio 2013, n. 11906, in *Riv. not.*, 2013, 999, con nota G. MUSOLINO, *Il legato modale e l'inadempimento del modus*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 837, con nota U. STEFINI, *Natura giuridica del modus testamentario e impossibilità sopravvenuta della prestazione*; in *Corr. giur.*, 2013, 1027, con nota V. CARBONE, *Successione testamentaria e legato modale*.
 - 4) Cass., 17 gennaio 2003, n. 626, in *Rep. foro it.*, 2003, voce *Successione ereditaria*, n. 88; in *Dir. e giust.*, 2003, 5, 91, con nota S. EVANGELISTA, *Successione testamentaria-Imposizione all'erede di prestare assistenza ad un terzo*.
 - 5) Cass., 25 febbraio 1981, n. 1154, in *Giust. civ.*, 1981, 1339; in *Riv. not.*, 1981, 1117, con nota M. FRIGENTI.
 - 6) Cass., 29 maggio 1973, n. 1602, in *Rep. Foro it.*, 1973, voce *Donazione*, n. 30.
 - 7) Cass., 11 aprile 2012, n. 5702, in *Studium iuris*, 2012, 882, con nota F. OLIVIERO, *Condizione e onere nella donazione*; in *Corr. giur.*, 2012, con nota M. MARTINO, *È mera quaestio voluntatis decidere se la donazione sia cum onere ovvero sottoposta a condizione risolutiva?*; in *Giust. civ.*, 2012, 1193.
 - 8) Cass., 17 gennaio 2003, n. 626, cit.
 - 9) Cass., 25 febbraio 1981, n. 1154, cit.